

**VERBALE DI VERIFICA PERIODICA
DI DATA 9 FEBBRAIO 2021**

VERIFICA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE ADOTTATE NELL'ESPLETAMENTO DELL'AVVISO DI SELEZIONE PER COLLOQUIO PER IL CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO D'OPERA INTELLETTUALE PRESSO IL MUSE INDETTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 6.8.2020.

In data 9.2.2021 si è riunito presso il MUSE il collegio dei revisori dei conti nelle persone di Luigino Di Fabio, Marco Polla e Anna Campregher. È presente alla riunione il direttore amministrativo dott. Massimo Eder.

Fine della presente riunione è quello di rendere il Collegio dei Revisori informato in merito alla correttezza di quanto in oggetto al fine di soddisfare anche la richiesta pervenuta tramite mail del dirigente del servizio attività culturali della PAT, dott. Claudio Martinelli.

L'incarico *oggetto* di affidamento riguarda: "... un contratto di opera intellettuale nell'ambito del progetto 'Collaborazione all'elaborazione del progetto espositivo e alla produzione di una mostra sui temi di SCIENZA e FILOSOFIA da realizzarsi nell'anno 2021 presso il Palazzo delle Albere, sede territoriale del Museo delle Scienze'".

Per tale incarico è stato definito un compenso lordo pari ad euro 40.625= oneri previdenziali e fiscali esclusi.

In punta di diritto si riscontra che il "contratto d'opera intellettuale" di cui all'oggetto rientra nella fattispecie dei contratti soggetti al capo I° - bis - "Incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione" - della L.P. 23/1990.

L'art. 39 quater di tale legge provinciale, rubricato - "Oggetto ed ambito di applicazione" -, al **comma 1** dispone che:

"Le disposizioni di questo capo disciplinano l'affidamento di incarichi retribuiti a soggetti esterni alla PAT ivi compresi quelli a società e a soggetti imprenditoriali sempreché le caratteristiche dell'incarico non comportino l'applicazione delle disposizioni del Capo I° in materia di acquisto di beni e di fornitura di servizi."

Il **comma 2** prevede inoltre che:

"L'affidamento degli incarichi di cui al comma uno è finalizzato all'acquisizione di apporti professionali per il migliore perseguimento dei fini istituzionali dell'amministrazione."

Il **comma 3** inoltre prevede che:

"Le disposizioni di questo Capo si applicano anche agli incarichi affidati dagli enti funzionali della provincia ..."

Il dettato normativo sopra richiamato va letto anche alla luce del **paragrafo 7.** - Individuazione dei soggetti da incaricare - del "Testo coordinato delle disposizioni attuative del Capo I bis della Legge 19 luglio 1990, n. 23", che indica che:

"Gli incarichi di ricerca, studio e di consulenza nonché i contratti di collaborazione sono di norma attribuiti in base al Capo I-bis in via fiduciaria, sulla base del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. La scelta dell'incaricato è quindi libera da ogni vincolo procedurale connesso all'evidenza pubblica. Tuttavia, qualora

per l'attività svolta non si possa procedere ad un affidamento diretto in quanto non sono conosciuti soggetti ritenuti idonei allo scopo o se ciò sia comunque ritenuto opportuno, anche in ossequio ai principi posti dal diritto comunitario, si può procedere mediante procedura ad evidenza pubblica o confronto concorrenziale.

In quest'ultimo caso il contratto di consulenza, studio e ricerca si presume attratto dalla disciplina del Capo I con la conseguenza della piena applicabilità dei diversi limiti previsti dallo stesso e la conseguente esclusione dalle direttive di cui alla deliberazione n. 2557/2006. Ciò sempreché, tra gli elementi di valutazione comparativa fra le offerte, vi sia anche il corrispettivo.

Mancando, "tra gli elementi di valutazione comparativa fra le offerte il corrispettivo", indicato nell'ultimo periodo del paragrafo 7 del testo coordinato sopra riportato, l'Ente ha ritenuto applicabile il **Capo I bis**.

A tale proposito il collegio dei revisori, lette le norme del Capo I-bis, non riscontra sostanziali irregolarità nell'applicazione delle stesse.

Purtuttavia a tal proposito si evidenzia che il **comma 3** dell'art. 39-novies riporta quanto segue:

"Gli incarichi possono essere affidati per una durata massima di un anno, assicurando la rotazione degli stessi. Il provvedimento di autorizzazione a contrarre può tuttavia, motivatamente, disporre l'affidamento di un nuovo incarico allo stesso soggetto o la previsione di una durata superiore all'anno in ragione delle caratteristiche della prestazione richiesta."

In sostanza la norma prescrive la durata di un anno e, solo a seguito di adeguata motivazione, tale durata può essere superiore all'anno. Stante la lettura del testo della norma, quindi, nella delibera di Cda del 6.8.2020, ad avviso del collegio la motivazione, pur implicita nel provvedimento, andava espressamente riportata per una più chiara comprensione.

L'allegato A alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2557 del 2006 indica come durata massima di ciascun incarico attribuibile il periodo di un anno da indicarsi nel provvedimento di affidamento e a tal fine il Collegio dei Revisori raccomanda il rispetto di tale disposizione.

Pe quanto riguarda l'iter procedurale seguito dalla commissione giudicatrice nominata a seguito della delibera di Cda del 6.8.2020 il Collegio, per quanto di sua competenza non rileva irregolarità in merito ai principi di imparzialità e trasparenza e riscontra che tutti i provvedimenti sono stati pubblicati tempestivamente sul sito web del Museo.

Letto approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Luigino Di Fabio

Anna Campregher

Marco Polla

